



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile
ORDINANZA DELLA SINDACA
ATTO N. ORD 26 DEL 23/01/2026**

OGGETTO: CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA PUBBLICA VIA DI PRE' NEL TRATTO SOTTOSTANTE LA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA SUPERIORE SAN GIOVANNI EV. DI PRE' E CONSEGUENTE CHIUSURA DEI CIVV. 178, 180, 182, 184, 186, 188, 207, 205-A ROSSI, CAUSA PERICOLO ESTERNO.

CONTESTUALE REVOCA TOTALE DELLE DISPOSIZIONI INTERDITTIVE - RIF. PROT. 0666955.U DEL 31/12/2025, E REVOCA PARZIALE RIF. PROT. 0000769.U DEL 02/01/2026 - DI CHIUSURA DELL'AREA DI VIA DI PRE' SOTTOSTANTE LA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA SUPERIORE EVANGELISTA DI PRE'.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolinità pubblica;

Premesso che:

- in data 31/12/2025 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolinità provvedeva ad eseguire un sopralluogo presso Via di Prè, nel tratto iniziale compreso tra la piazza della Commenda e la Salita San Giovanni, a seguito di una segnalazione da parte del COA in riferimento all'intervento eseguito dai Vigili Del Fuoco nella tarda serata del 30/12/2025, a causa della caduta di calcinacci e di lastre di pietra dalla Chiesa Superiore San Giovanni Evangelista di Prè (aree sottostanti la torre campanaria);
- in sede di sopralluogo, si prendeva atto del materiale caduto sulla sede stradale, delle condizioni di ammaloramento del prospetto del campanile della Chiesa di San Giovanni di Prè e del transennamento disposto dai Vigili Del Fuoco a seguito dell'intervento;

- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato - si disponeva:

- la chiusura del tratto di strada di Via di Pre' nel tratto sottostante la torre campanaria della Chiesa di San Giovanni Evangelista di Prè;
- la chiusura dei civv. 178r-180r-182r-184r-186r-188r-207r-205Ar;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 31/12/2025 – rif. prot. 0000647.U del 02/01/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. del 0666955.U del 31/12/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 31/12/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e successivamente con la nota prot. 0666955.U del 31/12/2025 – fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione:

- la chiusura del tratto di strada di Via Di Pre' nel tratto sottostante la torre campanaria della Chiesa di San Giovanni di Prè;
- la chiusura dei civv. 178r-180r-182r-184r-186r-188r-207r-205Ar;

Vista la dichiarazione di avvenuta messa in sicurezza parziale - di cui al protocollo n.0000667.E del 02/01/2026 - nella quale il tecnico incaricato attesta “*la costruzione di struttura di protezione della larghezza di circa 1,50, realizzata in tubi e giunti, sul lato mare della pubblica Via di Prè. La struttura realizzata garantisce un percorso protetto per i pedoni che transitano sulla pubblica Via di Prè*”;

Vista altresì la relazione tecnica del sopralluogo svolto in data 02/01/2026 dal personale dell’Ufficio Pubblica Incolumità, registrata al prot. n.0000923.U del 03/01/2026, dalla quale emerge la verifica da parte dell’Ufficio di quanto dichiarato dal tecnico nella relazione di messa in sicurezza e la conseguente revoca parziale delle disposizioni interdittive sulla base della sopra citata dichiarazione n.0000667.E del 02/01/2026;

Preso atto della dichiarazione di avvenuta messa in sicurezza totale - di cui al protocollo n.0020117.E del 16/01/2026 - nella quale il tecnico incaricato attesta che “*Mediante tecnica alpinistica ed intervento con piattaforma elevatrice effettuato in data 14/02/2026 si è proceduto ad una verifica dei prospetti e della copertura del campanile e si è provveduto alla rimozione delle scaglie di pietra e delle stuccature in malta che risultavano parzialmente distaccate e potenzialmente a rischio di caduta a terra*”;

Preso atto altresì della relazione tecnica del sopralluogo propedeutico alla revoca - svolto in data 15/01/2026 dal personale dell’Ufficio Pubblica Incolumità – di cui al prot. n.0018794.U del 16/01/2026, dalla quale emerge la verifica da parte dell’Ufficio di quanto presentato dal tecnico nella sopra citata dichiarazione di messa in sicurezza prot. 0020117.E del 16/01/2026, con richiesta di revoca totale delle disposizioni interdittive;

Dato atto che del provvedimento di parziale revoca delle misure di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0000769.U del 02/01/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Dato atto altresì che del provvedimento di revoca totale delle disposizioni interdittive è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0020259.U del 16/01/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato

ORDINA CONTESTUALMENTE

la revoca totale delle disposizioni di cui prot. 0666955.U del 31/12/2025 e del prot. 0000769.U del 02/01/2026, e in particolare relativamente all’interdizione del tratto di Via Di

Prè sottostante la torre campanaria della Chiesa Superiore Evangelista di Prè e dei civv.
207r e 205Ar;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro Est;
- al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.